

TOSCANA TRUCK & BUS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

C.F. 01630360509

STATUTO

Statuto completo del 19-08-2002

Allegato E
 del 24 luglio 2002
 numero n. 54278
 raccolta n. 12388

NOTAIO
 BOLLE
 Autenticazione

Dott.



-----STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'-----

-----"TOSCANA TRUCK & BUS S.p.A."-----

-----TITOLO I-----

-----COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO-----

-----Art. 1 - Costituzione e denominazione.-----

Ai sensi dell'art. 2325 del Codice Civile è costituita la società per azioni denominata "Toscana Truck & Bus S.P.A."-----

-----Art. 2 - Sede.-----

La società ha la sede legale in Pisa, località Ospedaletto, Via Bellatalla numero civico uno. Nei modi di legge potranno essere istituite o sopresse filiali, uffici e sportelli.-----

-----Art. 3 - Durata.-----

La società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e tale durata può essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.-----

-----Art. 4 - Soci.-----

Possono essere soci della società i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato. Possono altresì essere soci gli enti pubblici, gli enti pubblici economici, le associazioni delle categorie economiche, le organizzazioni sindacali, le associazioni rappresentative dei consumatori e le associazioni rappresentative del movimento cooperativo.-----

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.-----

-----Art. 5 - Oggetto.-----

La società ha per oggetto:-----

-la manutenzione, la riparazione, il ricondizionamento, l'assemblaggio, la revisione, il collaudo di qualunque parte (meccanica, motoristica, elettrica, elettronica ecc.) di qualsiasi tipo di veicolo;-----

-il recupero, il traino, il ricovero di qualsiasi tipo di veicolo;-----

-l'esposizione, la permuta, la vendita, il commercio, all'ingrosso e/o al dettaglio, di qualsiasi tipo di veicolo, la locazione, l'uso o l'usufrutto di qualsiasi tipo di veicolo;---

-il commercio, all'ingrosso e/o al dettaglio, di qualsiasi particolare e/o accessorio componga qualunque tipo di veicolo;-----

-il commercio, all'ingrosso e/o al dettaglio, di carburanti, di lubrificanti, di pneumatici di qualsiasi tipo di veicolo;---

-l'implementazione, l'organizzazione, la gestione, la consulenza tecnica, l'assistenza per i sistemi logistici strumentali, connessi o collaterali, a quelli di cui ai punti precedenti.-----

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Inoltre la società può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamen-

te interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi, enti, joint venture e GEIE (gruppi economici di interesse europeo) in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.---

-----TITOLO II-----

-----CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI-----

-----Art. 6 - Capitale-----

Il capitale della società è di Euro 125.000,00 (centoventicinquemila virgola zero zero) ed è diviso in n. 12.500 (dodicimilacinquecento) azioni nominative da 10 Euro ciascuna.----

Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'assemblea straordinaria, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento del capitale è riservato agli azionisti il diritto di opzione di cui all'art.2441 del Codice Civile.-----

-----Art. 7 - Azioni.-----

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.-----

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emessa godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.-----

Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.-----

-----Art. 8 - Certificati azionari-----

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro dei soci.-----

-----Art. 9 - Obbligazioni.-----

La società può emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art.2410 e seguenti del Codice Civile o dalle altre disposizioni vigenti in materia.-----

-----TITOLO III-----

-----GLI ORGANI DELLA SOCIETA'-----

-----Art. 10 - Organi-----

Sono organi della società:-----


- a)-l'assemblea dei soci;-----
- b)-il consiglio di amministrazione;-----
- c)-il Presidente;-----
- d)-il collegio sindacale.-----

-----Art. 11 - Attività dell'assemblea.-----

L'assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria, così come disciplinata dal Codice Civile. L'assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione con le formalità prevista dal Codice Civile.-----

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta

NOTAIO dott. Angelo CACCIOTTI
MODELLO VIRTUALE
 Circolare n. 5206/IT del 21.9.11



all'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale quando particolari esigenze lo richiedano.

L'assemblea ordinaria dei soci inoltre è convocata per tutti gli altri casi previsti dalla legge nonché ogni qualvolta il consiglio di amministrazione la ritenga opportuno. L'assemblea dei soci, tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale purché in Italia.

Spetta all'assemblea ordinaria stabilire gli emolumenti per gli amministratori e i sindaci della società; in ogni caso spetta agli amministratori ed ai sindaci il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento del loro incarico.

-----**Art. 12 - Partecipazione all'assemblea.**-----

All'assemblea dei soci possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'assemblea e quelli che abbiano depositato le loro azioni, se emesse, nello stesso termine presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

All'assemblea dei soci può altresì partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società o di società partecipate.

-----**Art. 13 - Svolgimento dell'assemblea**-----

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dall'assemblea stessa.

L'assemblea dei soci provvede alla nomina del Segretario dell'assemblea medesima scelto anche fra persone estranee alla società, salvo i casi in cui non sia richiesta la presenza del notaio.

La verifica della regolarità delle deleghe, e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea dei soci, spetta al Segretario dell'assemblea medesima.

-----**Art. 14 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.**-----

In prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita con la presenza di tanti azionisti ordinari che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci sono

prese in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno più del 90% del capitale sociale; in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno più del 70% del capitale sociale.-----

-----Art. 15 - Consiglio di amministrazione.-----

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre, cinque o sette membri, compreso il Presidente.-----

L'assemblea dei soci provvede a nominare sia i membri che il Presidente del consiglio di amministrazione.-----

Gli amministratori, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, possono essere anche non soci.-----

Il consiglio di amministrazione può nominare, anche tra persone estranee alla società, un Segretario del consiglio stesso.-----

--Art. 16 - Funzionamento del consiglio di amministrazione.--

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.-----

Il Presidente riunisce il consiglio di amministrazione nella sede sociale o in altra sede, purché in Italia, indicando il luogo, l'ora e l'ordine del giorno ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale. La convocazione deve essere fatta almeno tre giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o consegna a mano, o telegramma, o telefax o e-mail. In caso di urgenza la convocazione deve essere effettuata almeno un giorno prima della riunione.-----

-----Art. 17 - Poteri del consiglio di amministrazione-----

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. In particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo statuto riservate all'assemblea dei soci.-----

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi.-----

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal consigliere a ciò specificatamente delegato o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.-----

-----Art. 18 - Amministratore delegato-----

Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni, ma sempre nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più amministratori delegati.-----

All'amministratore delegato spetta la rappresentanza della società e l'esercizio dei poteri nell'ambito della delega conferita.-----

-----Art. 19 - Collegio sindacale-----

Il collegio sindacale è composta da tre membri effettivi, compreso il Presidente, e due membri supplenti, tutti nominati dall'assemblea dei soci.-----

I sindaci restano in carica tre anni e possono essere rinominati.-----

-----**TITOLO IV**-----

-----**BILANCIO E UTILI**-----

-----**Art. 20 - Esercizio sociale**-----

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.---
 Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede, nei modi e nei termini di legge, alla compilazione del bilancio e dei suoi allegati.-----

Almeno quindici giorni prima dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio, la relativa documentazione deve essere depositata presso la sede sociale e ivi tenuta a disposizione dei soci.-----

-----**Art. 21 - Utili e Finanziamenti**-----

Gli utili netti, risultanti dal bilancio annuale, dedotta la ventesima parte di essi da assegnare alla riserva legale come per legge, saranno distribuiti ai soci in proporzione alle azioni detenute, salvo che l'assemblea dei soci deliberi altri prelievi o destinazioni degli stessi.-----

In base a formale deliberazione dell'Organo Amministrativo, i soci potranno versare somme in conto capitale alla società anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Gli eventuali finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, senza che ciò costituisca raccolta di risparmio di cui alla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994.---

-----**TITOLO V**-----

-----**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

-----**Art. 22 - Scioglimento e liquidazione**-----

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il consiglio di amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.-----

L'assemblea straordinaria, convocata a norma del paragrafo precedente, deve deliberare sulla messa in liquidazione e nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.-----

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore o dei liquidatori valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2450 del Codice Civile.-----

-----**TITOLO VI**-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI-----

-----Art. 23 - Clausola arbitrale-----

Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i suoi soci, come tra i soci tra loro, sono deferite ad un collegio arbitrale nominato nelle forme sancite dal Codice di Procedura Civile.-----

Il collegio giudica secondo diritto e deve attenersi, per quanto alla procedura, alle norme del codice di rito.-----

-----Art. 24 - Norma generale-----

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.-----

Firmato Quinto Riccardo Bertini - Alessandro Lazzi - Fusi Moreno - Venier Marcello - Alessandro Verri - Martini Walter - Renzo Capperi - Angelo Caccetta Notaio (segue impronta del sigillo).-----